

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 24/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 06/03/2013 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso *ex art. 125-sexies* TUB delle commissioni anticipatamente versate e non maturate, per un importo pari ad € 1.223,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo e spese di assistenza professionale quantificate in € 320,00. In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto relative a prestazioni preliminari all'erogazione del prestito; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS; la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, attinenti ad attività di natura *up front*, e comunque dovute unicamente dalla società di intermediazione destinataria del pagamento delle stesse, quale soggetto nella cui sfera giuridica si sarebbe verificata l'indebita locupletazione; la non rimborsabilità del premio assicurativo rischio vita, trattandosi di costo sostenuto direttamente dall'intermediario e non dal cliente; la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, considerata la natura seriale della controversia.



Conclude chiedendo, pertanto, che il Collegio voglia, in via principale, rigettare il ricorso, ovvero, in via subordinata, circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto alla ricorrente in sede di riscontro al reclamo (€ 590,58), o comunque decurtare dalle maggiori somme oggetto di condanna l'importo di € 594,00, già riconosciuto alla ricorrente.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota degli oneri commissionali non maturati, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.



In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali concernenti le voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni di attivazione (lett. B) sono da considerare *recurring*, in quanto poste a copertura di eventi (rischi) anche successivi alla concessione del finanziamento;
- le commissioni di gestione (lett. C), considerate dalla ricorrente al netto delle spese di gestione documentale (€ 25,00), sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto, che, invero, ne prevede la rimborsabilità *pro quota* in caso di estinzione anticipata (art. 3.2);
- le commissioni di intermediazione (lett. F) hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le attività di offerta fuori sede, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dall'intermediario del credito intervenuto.

Per completezza, si precisa altresì che non è stato chiesto alcun rimborso del premio assicurativo non goduto.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente in ordine alla richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione (posto che queste ultime risultano direttamente incassate dalla banca convenuta, tenuta quindi alla retrocessione proporzionale, salva la successiva definizione dei propri rapporti con l'intermediario del credito intervenuto), ritiene che la ricorrente abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece fare applicazione, relativamente alle voci di costo *up front* (commissioni per l'intermediario del credito), del suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 594,00 per commissioni di gestione, riconosciuti in sede di conteggio estintivo) e della domanda formulata dalla ricorrente, alla stessa compete dunque la complessiva somma di € 1.039,69 (di cui € 350,39 per commissioni di attivazione, € 373,05 per quota residua commissioni di gestione, considerate al netto delle spese di gestione documentale, ed € 316,05 per commissioni intermediario del credito), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

L'importo offerto in via transattiva dall'intermediario resistente non appare quindi sufficiente a soddisfare le effettive ragioni di credito di parte ricorrente, le cui domande vanno pertanto accolte, nei limiti sopra specificati.

In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, non possono essere liquidate in favore di parte istante le spese di assistenza difensiva, in quanto non oggetto di richiesta già in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.039,69, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI